



COMUNE DI COAZZE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 4 – 10050 COAZZE (TO) Tel. 011/9340056-9349109 Fax 011/9340429
P.I. 01865570012 – C.F. 86003010013
poliziamunicipale@comune.coazze.to.it
www.comunecoazze.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 31/21

DEL 18/12/2021

OGGETTO: CALENDARIO VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI - ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che l'art. 14, c. 2, della L.R. n. 28/1999, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non consecutive, per ciascun periodo;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12/12/2018, in base alla quale le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:
 - data di inizio saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 - data di inizio saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- Vista la Comunicazione, prot. n. 1409 del 3/12/2021, pervenuta dalla Regione Piemonte (Assessorato Cultura, Turismo, Commercio) con la quale è stata fissata dal 5 gennaio 2022 la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale;
- Ribadito che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999:
 - la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
 - al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
 - non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto;
 - l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune, ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

Dovendosi fissare per l'anno 2022 il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione nel Comune di Coazze;

- Vista la L.R. 12.11.1999, n. 28 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 3 dell'11.03.2015

DISPONE

- 1) Di fissare il periodo delle vendite di fine stagione per il periodo invernale, anno 2022, nell'arco di tempo compreso **tra il 5 gennaio 2022 e il 2 marzo 2022**;
- 2) Di fissare il periodo delle vendite di fine stagione per il periodo estivo, anno 2022, nell'arco di tempo compreso tra il **2 luglio 2022 ed il 27 agosto 2022**;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, come modificato dall'art. 1, c. 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal Comune a tutela dei consumatori (non è più prevista la comunicazione al Comune).

Ai sensi dell'art. 15, c. 3 della citata legge regionale, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari', come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";

Ai sensi dell'art. 15, c. 5, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto";
L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 6/09/2005, n. 206;

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto";
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni e consegnato al locale Comando di Polizia Municipale circa il controllo di quanto in esso contenuto.
Ai sensi della L.241/90 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Servizio Polizia Locale Commissario Marotta Gianfranca.

Coazze, 18 dicembre 2021



La Responsabile del Servizio Polizia Locale
Commissario **MAROTTA Gianfranca**